

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Nell'ambito della sicurezza e salute sul lavoro, il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP) ricopre un ruolo di assoluta importanza. È una figura obbligatoria e deve essere nominato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione protezione dei rischi.

Tale incarico può essere ricoperto esclusivamente da una persona in possesso di capacità e requisiti professionali che sono stabiliti con apposita normativa. Inoltre, tale persona deve essere in possesso di apposito attestato che confermi l'effettuazione di una specifica attività formativa.

Si precisa che nelle imprese artigiane e industriali che occupano **fino a 30 lavoratori**, la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, fermo restando il fatto che, questi, abbia effettuato un apposito corso di formazione che varia da 16 a 48 ore a seconda del rischio aziendale (basso, medio, alto).

Superato il numero di 30 lavoratori sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di avere un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione terzo (interno o esterno ma con le qualifiche previste).

Nella sostanza il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone interne o si rivolge a qualsiasi soggetto esterno all'azienda che abbia le qualifiche previste dalla normativa (la qualifica di RSPP).

È ovvio che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso dei requisiti di legge.

Vale la pena di evidenziare che il datore di lavoro che ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla stesura del documento della valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, ove prevista;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81

La mancata nomina da parte del datore di lavoro del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

